

REGOLAMENTO DI FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 gennaio 2003

A) Premesse

La società Aqualis S.p.a. provvede al servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio di tutti i Comuni associati alla Società ed in quello di quei Comuni che con la stessa abbiano stipulato apposite convenzioni per la gestione.

Il presente regolamento disciplina il rapporto giuridico tra Aqualis ed i suoi Clienti nel rispetto della normativa vigente.

Esso è obbligatorio per tutti i Clienti e si deve intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

B) Disposizioni generali

- B.1 L'acqua viene normalmente fornita per i soli usi domestici e, nel limite della potenzialità degli impianti, per uso industriale, terziario ed agricolo.
- B.2 Il contratto di fornitura dell'acqua è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.
- B.3 Per tutto quanto non espressamente indicato nel regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
- B.4 Il Cliente è personalmente responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire correttamente la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare notizia tempestiva ad Aqualis. Nel caso di informazioni inesatte, che portino all'applicazione di tariffe diverse da quelle dovute, il Cliente dovrà versare ad Aqualis la differenza tra la quota dovuta e quella versata.
- B.5 Il contratto decorre dal giorno in cui viene attivata la fornitura ed ha durata di un anno. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta, anche anticipata, da darsi con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore ai due mesi. Il contratto può avere una durata, non inferiore ai tre mesi, in occasione di fiere, congressi, cantieri, manifestazioni pubbliche e simili, nonché, per altre esigenze di pubblica utilità. In questo caso la disdetta dovrà essere data con un anticipo di almeno quindici giorni.
- B.6 Il contratto di fornitura viene di norma stipulato con il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile, in un solo originale che rimarrà presso la sede di Aqualis. In caso di locazione il contratto potrà essere trasferito al locatario restando il proprietario responsabile in solido. Il trasferimento dovrà avvenire in forma scritta.
- B.7 Per la fornitura a complessi immobiliari il contratto è stipulato con l'amministratore o con altra persona che produca una specifica delega rilasciata dai proprietari. Il contratto con un'impresa o un ente è stipulato con un suo legale rappresentante o con altra persona che produca una sua specifica delega.
- B.8 La fornitura d'acqua ad uno stabile viene di norma effettuata con una sola presa. Qualora venga richiesta una fornitura per una porzione di edificio e le altre non appartengano al richiedente, dovrà essere fornita l'autorizzazione scritta dell'amministratore o degli altri proprietari.
- B.9 L'acqua viene consegnata al Cliente alla bocca di uscita del misuratore alla quale si intendono riferiti gli impegni di fornitura.
- B.10 Il Cliente non può prelevare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e non può cederla a terzi.
- B.11 La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a modificare il regolare funzionamento del misuratore darà luogo alla disdetta del contratto, all'immediata sospensione della fornitura, all'azione giudiziaria contro il Cliente ed all'applicazione di una penale il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Aqualis.
- B.12 Aqualis è tenuta alla fornitura di acqua per usi domestici, sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, con particolare riguardo alla potenzialità dei suoi impianti.

- B.13 Aqualis ha il diritto di esigere dal richiedente un contributo a fondo perduto corrispondente ai costi sostenuti dalla società stessa per consentire la fornitura. I prezzi applicati per la determinazione di tale contributo saranno quelli riportati sul listino prezzi approvato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione di Aqualis. Tutte le opere di derivazione e di adduzione dell'acqua sino alla flangia o al raccordo di uscita dei misuratori sono di proprietà di Aqualis, anche se costruite con il contributo o a spese del Cliente, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per la fornitura richiesta. Pertanto qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di tubazioni o apparecchiature, sia sul suolo pubblico che privato, sino alla flangia o al raccordo di uscita dei misuratori viene eseguito da Aqualis, direttamente con l'utilizzo dei propri dipendenti o per mezzo di personale da essa autorizzato.
- B.14 Il cambio del misuratore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese di Aqualis; in ogni altro caso viene fatto a cura di Aqualis ed a spese del Cliente. In particolare, si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del misuratore le riparazioni / sostituzioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.
- B.15 Aqualis determina le caratteristiche tecniche ed il diametro del misuratore e dell'allacciamento ed eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità di erogazione. Aqualis sceglie il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, di norma in un punto di facile accesso per il proprio personale appena all'interno della proprietà privata. Aqualis si riserva la facoltà di imporre lo spostamento del misuratore al limite della proprietà: qualora il misuratore si venga a trovare in un luogo non più adatto per le verifiche e per la sua conservazione tutto l'onere dell'intervento è posto a carico del Cliente. Non è consentita la realizzazione di pavimentazioni di particolare pregio (lastricato, acciottolato, ecc.) sopra la tubazione di allacciamento di proprietà di Aqualis.

C) Subentro

- C.1 Eventuali variazioni sia della classificazione tariffaria, eccezion fatta per le variazioni di tariffa, sia della persona intestataria del contratto, saranno formalizzate con la sottoscrizione di un nuovo atto.
- C.2 Il Cliente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti verso Aqualis fino a che il subentrante non avrà stipulato il contratto.
- C.3 Nel caso di variazione soggettiva, ferma restando la continuità del rapporto contrattuale, è dovuta l'indennità di subentro. Tale indennità non è dovuta nel caso di successione a titolo universale o particolare, di trasformazione della denominazione o ragione sociale o di cambio del titolare della ditta nonché, nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso gruppo familiare anagrafico.

D) Fatturazione e pagamenti

- D.1 La fatturazione avviene sulla base delle tariffe che vengono stabilite dagli organi competenti e che il Cliente si impegna ad accettare integralmente.
- D.2 La frequenza della fatturazione viene stabilita da Aqualis, in assenza di una specifica normativa.
- D.3 Il personale di Aqualis, qualora non sia stato possibile effettuare la lettura del misuratore, lascerà un apposito avviso con le istruzioni necessarie a far pervenire i dati di consumo. Qualora ciò non avvenga il consumo d'acqua potrà essere stimato utilizzando i dati effettivi dei due ultimi periodi di fatturazione. Aqualis ha la facoltà di sospendere la fornitura quando non sia stato possibile procedere alla lettura del misuratore, per cause imputabili al Cliente, per due periodi di fatturazione successivi.
- D.4 Qualora, nel processo di fatturazione, vengano commessi errori in eccesso o in difetto, si provvederà alla correzione degli stessi mediante successive verifiche seguite dall'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti.
- D.5 Qualora il Cliente ritenga erronee le registrazioni del misuratore, Aqualis ne dispone, a seguito di richiesta scritta, la verifica. Se il controllo conferma l'irregolarità, Aqualis rimborserà i maggiori corrispettivi addebitati applicando al volume fatturato nel periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento l'errore medio percentuale rilevato dal certificato di prova. Se, dall'esito del controllo, risulta che il misuratore funziona regolarmente Aqualis addebiterà al Cliente tutte le spese sostenute per la verifica. Il funzionamento del misuratore verrà ritenuto regolare qualora le sue caratteristiche metrologiche risultino conformi a quanto prescritto dalla Direttiva C.E.E. n.75/33 (recepita dal D.P.R. n. 854/82) per i misuratori di classe "B".

- D.6 Qualora invece il misuratore non funzioni o non consenta affatto di rilevare il consumo, questo verrà stimato in base ai consumi registrati nei due precedenti periodi di fatturazione in cui il misuratore ha funzionato regolarmente. Nel caso in cui non fosse disponibile ogni elemento di riferimento a consumi registrati nei periodi precedenti, il consumo verrà stabilito da Aqualis su accertamenti tecnici insindacabili.
- D.7 L'acqua viene pagata in funzione del quantitativo indicato dal misuratore o stimato e delle quote fisse secondo lo scaglionamento tariffario vigente.
- D.8 Le fatture devono essere pagate tramite gli enti indicati da Aqualis o a mezzo di conto corrente postale ovvero tramite gli istituti bancari presso i quali il Cliente abbia eletto domicilio ai fini del pagamento.
- D.9 Aqualis non ha alcun obbligo di avvertire il Cliente della scadenza dei pagamenti.
- D.10 Le fatture devono essere pagate per intero, altrimenti saranno dichiarate insolute a tutti gli effetti.

E) Ritardato pagamento delle fatture

- E.1 Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro la scadenza indicata sulle stesse. In caso di ritardato pagamento il Cliente dovrà corrispondere gli interessi moratori quantificati applicando il saggio di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, per il periodo di ritardato pagamento. Il mancato pagamento sarà segnalato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso 30 giorni dalla data della raccomandata Aqualis ha facoltà di sospendere la fornitura. Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di 30 giorni dalla sospensione, Aqualis comunicherà con apposita raccomandata con avviso di ricevimento la risoluzione del contratto che avrà luogo qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto. Tutte le spese relative ad azioni a tutela dei diritti di Aqualis saranno addebitate al Cliente. Il Cliente al quale è stata sospesa la fornitura è tenuto a corrispondere ad Aqualis gli importi relativi agli interessi ed alle spese sostenute.

F) Conservazione e custodia dell'impianto interno

- F.1 Il Cliente deve provvedere affinché, non vengano manomessi e siano preservati da danni e guasti la condotta di allacciamento ed il misuratore. Egli è tenuto a rimborsare il costo per le riparazioni e le eventuali sostituzioni occorrenti a seguito dei danni prodotti per cause allo stesso imputabili. In particolare, durante la stagione invernale, il Cliente deve fare in modo di proteggere dal gelo il misuratore e le altre apparecchiature. Gli saranno pertanto addebitate tutte le spese sostenute per liberare la condotta dal ghiaccio, per le riparazioni e le sostituzioni ed un compenso forfetario per il quantitativo d'acqua eventualmente fuoriuscito. Il Cliente deve porre la massima cura nella ricerca e nella immediata eliminazione di guasti o di rotture sull'impianto interno di propria pertinenza che possano provocare perdite d'acqua. Aqualis, pur non essendone obbligata, può richiamare l'attenzione del Cliente su aumenti di consumo ritenuti anomali.
- F.2 Sono a carico del Cliente la costruzione e la manutenzione del pozzetto o nicchia o cassetta per contenere e proteggere il misuratore, la sua custodia con la conseguente responsabilità in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal misuratore medesimo. Il Cliente si assume l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti, i pozzetti e le nicchie di contenimento dei misuratori, onde consentirne una facile lettura, assumendosi l'onere di tutte le relative operazioni di manutenzione.

G) Impianti interni

- G.1 La costruzione e la relativa manutenzione della rete di distribuzione e dei relativi apparecchi di utilizzazione all'interno della proprietà privata, dopo il misuratore, è eseguita a cura ed a spese del Cliente. Aqualis si riserva comunque di prescrivere le norme particolari che riterrà obbligatorie per motivi igienici e funzionali e di imporre in ogni momento le modifiche che riterrà necessarie per il buon funzionamento degli impianti. Gli impianti interni devono comunque essere costruiti in conformità alle normative vigenti e secondo le regole della buona tecnica. Il Cliente è pertanto direttamente responsabile dei danni provocati da alterazioni della qualità dell'acqua a seguito dell'utilizzo di materiali o dell'installazione di apparecchiature.

H) Impianti per il servizio antincendio

- H.1 Gli idranti e le altre apparecchiature per il servizio antincendio devono essere collegati su una condotta ad essi esclusivamente dedicata.
- H.2 Il Cliente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dall'impianto antincendio esclusivamente in caso d'incendio e per le sole operazioni di estinzione. In tal caso l'acqua consumata è gratuita a condizione che il Cliente avverta per iscritto il Aqualis con lettera raccomandata entro 48 ore dall'evento. L'utilizzo degli impianti antincendio fatta in ogni altra occasione o la mancanza dell'avviso di apertura comporta l'applicazione della tariffa per i prelievi abusivi da idranti o della penale per la rottura del sigillo sulla saracinesca. L'importo di tale penale sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Aqualis. La costruzione e la successiva manutenzione degli impianti antincendio è a carico del Cliente. Tutte le spese di costruzione e manutenzione degli impianti ad uso antincendio e delle relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di ripiombatura delle saracinesche, manovrate per le operazioni di verifica periodica, sono a carico del Cliente. Aqualis non si assume alcuna responsabilità sull'efficacia dell'uso degli impianti antincendio e sul valore della pressione di rete. Aqualis si riserva di disporre la sospensione del funzionamento degli impianti antincendio per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico.

I) Sorveglianza degli impianti

- I.1 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso alla sua proprietà al personale di Aqualis, munito di una tessera di riconoscimento, per le verifiche degli impianti e delle apparecchiature destinate alla distribuzione dell'acqua. Nel caso in cui il Cliente non debba consentire l'effettuazione di tali verifiche Aqualis potrà sospendere la fornitura fin quando non saranno autorizzate.

L) Continuità, regolarità e qualità della fornitura

- L.1 Aqualis si impegna ad assicurare un servizio continuo e regolare e a ridurre, nei limiti del possibile, la durata di eventuali disservizi. Nessuna responsabilità le potrà comunque essere attribuita per temporanee interruzioni del flusso o cali di pressione. L'acqua distribuita ha proprietà chimiche, microbiologiche ed organolettiche conformi a quanto stabilito dalle normative.

M) Imposte e tasse

- M.1 Qualsiasi spesa, imposta o tassa, contributo o canone erariale, provinciale e comunale, comunque inerente il contratto e la somministrazione di acqua, è a carico del Cliente.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Le presenti norme riguardano la costruzione e la manutenzione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile all'interno della proprietà privata.

Per quanto non espressamente di seguito indicato si fa riferimento al vigente Regolamento di fornitura dell'acqua del quale queste direttive costituiscono parte integrante.

- 1) Le tubazioni e tutte le apparecchiature destinate a venire in contatto con l'acqua potabile devono essere composte da materiali conformi alle vigenti normative sanitarie e comunque non devono determinare il superamento dei requisiti di qualità dell'acqua previsti dal D.P.R. n. 236/88. In particolare le apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile devono essere conformi alle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90 e successive modifiche. Inoltre, tutti gli impianti idro-sanitari e quelli di trattamento, di trasporto, di accumulo e di consumo dell'acqua potabile e gli impianti di protezione antincendio degli edifici ad uso civile sono soggetti all'applicazione della legge n. 46/90 e devono essere conformi alle prescrizioni del suo regolamento di attuazione.
- 2) La rete di distribuzione interna dell'acqua potabile deve essere dimensionata in modo tale da garantire, nel punto idraulicamente più sfavorito del fabbricato, una pressione minima residua di 0,3 bar, quando la pressione nella rete raggiunge il valore minimo.
- 3) Gli impianti di condizionamento dell'aria, di raffreddamento, di riscaldamento e similari non devono essere collegati direttamente alla rete di distribuzione interna dell'acqua potabile.
- 4) Gli impianti di sollevamento interni devono essere dotati di un serbatoio pre-autoclave, di idonea capacità, installato tra il misuratore di Aqualis e l'autoclave. Se in pressione, il serbatoio dovrà essere dotato di un pressostato di minima tarato alla pressione di 1 bar e collegato alla pompa in modo tale da arrestarla automaticamente in caso di caduta della pressione nell'acquedotto. I serbatoi installati devono essere controllati, puliti e disinfettati almeno una volta all'anno. Se di capacità superiore ad

un metro cubo è opportuno che queste operazioni vengano seguite da un controllo di qualità dell'acqua.

- 5) Il Cliente è tenuto ad installare, a propria cura e spese, sulla tubazione di presa dell'acquedotto, dopo il misuratore, almeno una valvola di ritegno od un altro dispositivo analogo atto ad impedire il riflusso dell'acqua dagli impianti interni all'acquedotto.
- 6) Le utenze che utilizzano acque di provenienza diversa (ad esempio pozzi o sorgenti private o altri acquedotti) ed acque che abbiano subito trattamenti che non comportino pericoli per la salute umana, sono tenute ad installare almeno due valvole di ritegno in serie una all'altra o, in alternativa, un dispositivo di disconnessione idraulica, di idonee caratteristiche.
- 7) Le utenze che usano acque contenenti sostanze tossiche, radioattive od elementi microbiologici che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l'impianto interno dall'acquedotto.
- 8) Aqualis ritiene tecnicamente idonei a questo scopo i disconnettori idraulici a pressione ridotta, conformi alla norma UNI 9157.
- 9) Per gli edifici ad uso civile di nuova costruzione è consigliata l'installazione, a cura ed a spese dei proprietari e del costruttore, di contatori divisionali per ogni unità immobiliare. L'importo dei consumi complessivi di acqua verrà peraltro sempre addebitato all'intestatario del contratto in base alle registrazioni dell'unico misuratore installato da Aqualis.
- 10) E' fatto espresso divieto di:
 - immettere acqua in apparecchi sanitari, serbatoi, vasi d'espansione od altre apparecchiature al di sotto della quota di troppo pieno. In particolare dovrà essere garantito un dislivello minimo di 3 mm tra la quota di troppo pieno e la quota di immissione dell'acqua;
 - fornire acqua di reintegro agli impianti di riscaldamento in punti diversi dai vasi d'espansione;
 - collegare i cavi elettrici e di messa a terra alla tubazione di presa dell'acquedotto, al misuratore ed alle tubazioni della rete di distribuzione interna;
 - collegare direttamente la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile con altre condotte di acqua non potabile o di diversa provenienza e con qualsiasi altra apparecchiatura per il trattamento dell'acqua.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBUONI DA CONCEDERE ALL'UTENZA NEL CASO DI CONSUMI CAUSATI DA PERDITE NELLE RETI PRIVATE

Qualora si verifichi una perdita sull'impianto interno, a valle del misuratore, Aqualis potrà concedere, a seguito di richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione, un abbuono sull'importo fatturato per la vendita di acqua.

Le modalità di concessione di tale abbuono sono disciplinate nei punti che seguono:

- la perdita d'acqua deve essersi verificata in una parte interrata dell'impianto e non deve essere in vista o comunque rilevabile in modo diretto dall'esterno. Sono pertanto esclusi dall'abbuono le perdite derivanti dal non corretto funzionamento dei rubinetti, degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione e degli scarichi. La perdita deve avere natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dal Cliente o da terzi;
- sono escluse dall'abbuono le forniture a cantieri edili, le forniture provvisorie, ad uso allevamento e ad uso antincendio;
- la perdita d'acqua deve aver fatto registrare un consumo superiore almeno al cinquanta per cento della media dei consumi rilevati nei due precedenti cicli di fatturazione ragguagliati al medesimo periodo. Nel caso di nuove utenze, la perdita deve comportare un consumo superiore al doppio di quello medio dei Clienti con lo stesso contratto, ragguagliata al medesimo periodo;
- il rimborso consisterà nell'applicazione di un abbuono pari alla differenza tra l'importo fatturato e quello determinato applicando la tariffa base, piuttosto che quella di supero, sul quantitativo eccedente la media dei consumi rilevati nei due precedenti cicli di fatturazione.

- dietro espressa autorizzazione degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione, verrà inoltre rimborsata, sullo stesso quantitativo, la quota parte di tariffa relativa a tali servizi;
- il Cliente che constati l'esistenza di una perdita, che rientri nei termini previsti, prima di procedere a riparazioni ed ai successivi ripristini, deve dare avviso ad Aqualis, entro e non oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura;
- Aqualis procederà agli opportuni accertamenti tramite il proprio personale;
- il Cliente potrà richiedere, ed Aqualis concedere, l'abbuono per perdite solamente una volta ogni venti anni.

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONSUMO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO ANIMALI

Per le attività di allevamento animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

- 1) la riduzione tariffaria prevista sarà applicata a partire dalla prima fatturazione successiva all'accoglimento della domanda di riduzione;
- 2) nella domanda gli interessati dovranno dichiarare:
 - di essere iscritti per l'anno in corso, in qualità di allevatori di animali alla C.C.I.A.A. competente nel territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività, fornendone la relativa comunicazione;
 - il tipo ed il numero degli animali allevati, risultante dal documento ufficiale rilasciato dall'U.S.S.L. competente nel territorio in occasione dei controlli e delle vaccinazioni eseguite in data non anteriore ad un anno dalla domanda;
 - l'impegno a comunicare ad Aqualis qualsiasi variazione di attività o del numero di capi allevati.
- 3) la riduzione si applicherà, su tutto il consumo, solo se l'acqua fornita venga misurata da un misuratore ad uso specifico dell'allevamento.
- 4) se il misuratore è ad uso promiscuo con l'abitazione od altre attività, l'allevatore potrà scegliere tra:
 - la separazione, a sua spese, della presa e della misura con l'installazione di un misuratore ad uso esclusivo dell'allevamento, posato e tenuto in esercizio da Aqualis;
 - l'applicazione della tariffa prevista per gli usi promiscui o per gli altri usi, con impegno annuo prefissato.
- 5) Aqualis si riserva i controlli e le verifiche che riterrà opportuni e, in particolare, di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento.

PENALE PER LA MANOMISSIONE DEI SIGILLI SUL CONTATORE (articolo B.10 del Regolamento)

€ 155,00

DIRITTO FISSO PER NUOVO CONTRATTO, VARIAZIONE CONTRATTUALE ED INDENNITA' DI SUBENTRO (articolo C.1 del Regolamento)

lire 20,66 + I.V.A., oltre il rimborso delle spese di bollo

RIMBORSO SPESE PER VERIFICA MISURATORE SU RICHIESTA DELL'UTENTE (articolo D.4 del regolamento)

€ 155,00 + I.V.A. per misuratori dal DN 15 al DN 40 mm

€ 232,00 + I.V.A. per misuratori dal DN 50 mm in poi

RIMBORSO SPESE PER LA SEGNALAZIONE ALL'UTENTE DEL MANCATO PAGAMENTO (articolo E.1 del Regolamento)

€ 10,33 + I.V.A.

PENALE PER LA ROTTURA DEL SIGILLO SULLA SARACINESCA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO (articolo H.2 del Regolamento)

€ 516,00

DIRITTO FISSO PER LA RIAPERTURA DEL CONTATORE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA'

€ 77,00 + I.V.A.

INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI

Rimborso delle spese sostenute per l'intervento (materiali, manodopera e mezzi), secondo il listino prezzi approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, oltre a € 155.00 per il diritto fisso d'intervento.